



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Attività Produttive, Sviluppo Economico, Turismo

Prot. SIAR n. 7353 del 11/01/2021

Ai Centri per l'Impiego
Soggetti Promotori

Agli Enti Ospitanti

**Oggetto: Manifestazione d'Interesse rivolta ad Enti Pubblici e Soggetti Privati per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga". Decreto n. 12824 del 18/10/2019 – Burc. N. 116 del 18/10/2019
Misure di prevenzione emergenza Covid19 – Ulteriori indicazioni per la gestione delle attività di tirocinio**

Visti

- la nota prot. SIAR n. 361653 del 05/11/2020 sulla sospensione dei tirocini, a seguito del DPCM 3 novembre 2020 contenente misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il DPCM 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il periodo delle festività di fine anno;
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 che classifica la Regione Calabria zona a rischio "gialla";
- Il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- La nota prot. SIAR n. 420780 del 21/12/2020 relativa alla ripresa delle attività di tirocinio;
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 8 gennaio 2021 che classifica la Regione Calabria zona a rischio "arancione";

Premesso che le indicazioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze emanate dalle autorità competenti sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti destinatari, in particolare per quanto riguarda le restrizioni all'esercizio delle attività, le limitazioni agli spostamenti, i protocolli di sicurezza e le linee guida.

La nota prot. SIAR n. 420780 del 21/12/2020, recependo quanto previsto dalle disposizioni governative per l'emergenza epidemiologica Covid-19, ha fornito indicazioni operative agli Enti per la riattivazione dei tirocini a far data dal 7 gennaio 2021.

Si chiarisce che tale possibilità è rivolta a tutti gli Enti che sono in grado di assicurare condizioni di sicurezza per i tirocinanti, pertanto, il riavvio non è condizione obbligatoria in quanto può essere ulteriormente posticipato, qualora gli Enti valutino la non opportunità del riavvio.

Prima della riattivazione dei tirocini è necessario che gli Enti Ospitanti verifichino, infatti, la presenza di condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, tali da assicurare adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività da parte dei tirocinanti (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari, ecc...).

Il soggetto ospitante, in particolare:

- fornisce al tirocinante le prescrizioni previste per la sicurezza sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Attività Produttive, Sviluppo Economico, Turismo

- applica, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario in uso per il personale e previste dalle ordinanze regionali;

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere riattivato. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso.

Il tirocinio, inoltre, può essere sospeso per condizioni specifiche del territorio, in relazione all'evoluzione delle infezioni da Covid-19. In tal caso il soggetto ospitante procede alla sospensione con proprio atto amministrativo che deve essere comunicato alla Regione Calabria e al CPI Soggetto Promotore mediante PEC. Tali periodi saranno considerati "*sospensione per giustificato motivo*" e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista dall'Avviso regionale e compatibilmente con le specifiche previsioni di ammissibilità della spesa in relazione al PAC Calabria 2014-2020. Per quanto attiene agli UNILAV, in caso di sospensione, gli stessi dovranno restare attivi e al momento del riavvio dovranno essere prorogati nelle modalità già indicate con nota prot. SIAR n. 420780 del 21/12/2020.

Si precisa che anche i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all'esito definitivo di negatività, dovuti al Covid-19, possono essere considerati "*sospensione per giustificato motivo*" e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista dall'Avviso regionale.

Per quanto attiene alle coperture assicurative nell'ipotesi di infezione da Covid-19 durante lo svolgimento del tirocinio, è opportuno chiarire che, sebbene il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro, il tirocinante – ai fini dell'osservanza delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), e dell'obbligo assicurativo Inail - è "equiparato" al lavoratore. Pertanto, si applicheranno allo stesso tutte le procedure e le disposizioni previste dalle citate normative, per il personale dipendente.

In caso di contagio da Coronavirus, occorso in occasione dello svolgimento del progetto formativo di tirocinio, si applica la tutela di "*infortunio sul lavoro*". La prima valutazione in ordine alla presumibile origine "*professionale*" (*rectius* esperienza di tirocinio) del contagio è rimessa al medico di famiglia dell'assicurato (o più in generale del medico che per primo gli ha prestato assistenza), sulla base dei dati clinici e anamnestici raccolti. In tal caso, l'art. 42 comma 2, del DL 17 marzo 2020 n.18, obbliga quest'ultimo a inviare telematicamente all'Inail il "*consueto certificato di infortunio*".

Il soggetto ospitante, laddove riceva dal tirocinante gli estremi o copia di tale certificato, provvederà all'inoltro della denuncia di infortunio all'Inail. Allo stesso modo assolverà all'obbligo di denuncia ove quest'ultima gli venga richiesta dallo stesso Inail (che abbia per primo ricevuto segnalazione del caso), o comunque nel caso in cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza della contrazione del virus, in occasione del periodo di svolgimento del percorso formativo di tirocinio. Peraltro, come qualsiasi datore di lavoro, il soggetto ospitante potrà nel modulo di denuncia formulare tutti quei rilievi o osservazioni che ritenga opportuni per agevolare l'istruttoria della pratica da parte dell'INAIL. In ogni caso, è bene precisare, l'accertamento definitivo in merito alla sussistenza del nesso causale tra il tirocinio e la malattia infettiva e alla qualificazione dell'evento come infortunio sul lavoro, compete esclusivamente all'INAIL, che si avvarrà dei criteri stabiliti nelle proprie circolari n. 13 del aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020.

Per quanto riguarda gli spostamenti nella "zona arancione", la normativa di riferimento ha provveduto a chiarire che essi sono consentiti non solo per le consuete cause giustificative indicate già nella norma (la quale include anche i motivi di studio), ma anche quando sia necessario svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione. Pertanto, i soggetti che necessitano di effettuare degli spostamenti, dalla propria residenza o domicilio alla sede di svolgimento



Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Attività Produttive, Sviluppo Economico, Turismo

dell'attività di tirocinio fuori dal comune di residenza, potranno essere giustificati, in fase di autodichiarazione, completando la voce del modello di autocertificazione "*Altri motivi ammessi dalle vigenti normative*", con la dizione "*svolgimento di attività formativa di tirocinio di inclusione sociale*". Si invitano gli Enti Ospitanti, pertanto, a dare indicazioni in tal senso ai soggetti interessati suggerendo, inoltre, di portare con sé copia del progetto formativo sottoscritto. I soggetti ospitanti in aggiunta possono, inoltre, rilasciare specifica dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività di tirocinio presso l'ente.

Il Responsabile del Procedimento
Agrot. Pasquale Capicotto

Il Dirigente Generale
Dott. Roberto Cosentino